COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila

COPIA

Servizio LL.PP.

N. 98 DEL 03-11-2026

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Rigenerazione culturale e sociale nel borgo di Scanno - CUP F95I22000030005 - CIG B8DF600F9F. Presa d'atto degli atti di assenso acquisiti . Coordinamento e recepimento delle prescrizioni e adempimenti preliminari alla consegna dei lavori.

L'anno duemilaventisei addì tre del mese di novembre, il Responsabile dell'Area Giovannucci Antonio

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale è beneficiaria del finanziamento relativo all'intervento denominato "Rigenerazione culturale e sociale nel borgo di Scanno" – CUP F95I22000030005, dell'importo complessivo di € 500.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC 2021-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 22.11.2024 è stato approvato lo schema dell'Atto di concessione tra la Regione Abruzzo e il Comune di Scanno relativo al finanziamento dell'intervento;
- in data 15.01.2025 è stato sottoscritto il relativo Atto di concessione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 20.01.2025 sono stati formulati gli indirizzi per l'attuazione dell'intervento;
- con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 84 del 15.03.2025 è stata assunta la decisione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnico-professionali;

- con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 119 del 03.04.2025 sono stati affidati i servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15.09.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Joao Antonio Ribeiro Ferreira Nunes della società PROAP Italia S.r.l., è stato acquisito al protocollo comunale n. 8441 del 22.10.2025;
- il predetto progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica, come da rapporto finale acquisito al prot. n. 8448 del 22.10.2025, e successivamente validato con verbale prot. n. 8449 del 22.10.2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24.10.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento ed è stato altresì disposto, per quanto di competenza consiliare, il mutamento di destinazione d'uso senza oneri delle aree interessate dall'intervento;
- con determinazione del Servizio LL.PP. n. 39 del 27.10.2025 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;
- con determinazione del Servizio LL.PP. n. 53 del 10.11.2025 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta EDILSTRADE di Casale Michele, per l'importo di € 294.296,25, oltre € 7.637,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, CIG lavori B8DF600F9F;

DATO ATTO CHE il progetto interessa, tra l'altro, le aree del Parco dei Salici, la sponda del Lago di Scanno, la foce delle Cunicelle, l'argine fluviale e le aree poste in prossimità della S.R. n. 479 e ricade all'interno del sito Natura 2000 IT7110101 "Lago di Scanno ed emissari";

CONSIDERATO CHE, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, il Comune ha provveduto ad acquisire i pareri, nulla osta e atti di assenso necessari alla definizione del quadro autorizzativo dell'intervento;

VISTO lo studio di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo all'intervento, predisposto dal Dott. Forestale Matteo Colarossi, concernente il SIC IT7110101 "Lago di Scanno ed emissari", il quale analizza gli effetti delle opere sul sistema naturale e individua specifiche prescrizioni e misure di mitigazione;

VISTO il provvedimento n. 10 d'ordine del 26.06.2026, adottato dai Responsabili delle Aree Tecniche dei Comuni di Scanno e Villalago nell'ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, con il quale, fatti salvi i diritti di terzi e gli ulteriori pareri e autorizzazioni di competenza, è stata approvata la VIncA, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

DATO ATTO CHE il predetto provvedimento prescrive, tra l'altro:

- specifiche cautele in relazione alle lavorazioni interessanti le alberature del parco;
- l'esecuzione delle lavorazioni sulla riva in condizioni compatibili con il livello delle acque;
- la salvaguardia delle zone umide e delle aree con presenza di acqua;
- la tutela delle piante eventualmente presenti nelle aree ripariali;
- l'obbligo per progettista e Direttore dei Lavori di seguire e fare rispettare durante l'esecuzione tutte le prescrizioni contenute nella VIncA;

DATO ATTO, altresì, che lo studio di incidenza conclude che, nel rispetto delle prescrizioni individuate, gli interventi risultano conformi alle Misure di conservazione sito-specifiche e al Piano di Gestione del SIC e non determinano incidenze significative sugli habitat, sulle connessioni ecologiche e sui siti Natura 2000 limitrofi;

VISTO il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|25/08/2026|0016970-P, acquisito agli atti comunali al prot. n. 6096 del 26.08.2026, recante parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

DATO ATTO CHE la Soprintendenza, esaminati gli elaborati tecnici, ha ritenuto l'intervento compatibile con i valori paesaggistici dell'area, subordinandolo, tra l'altro:

- alla concertazione della scelta dei materiali lapidei, delle pavimentazioni, delle cordolature e dei corpi illuminanti;
- alla presentazione di specifiche istanze ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 per le strutture destinate ad ospitare il chiosco ed il punto di noleggio biciclette;
- all'esclusione dell'abbattimento di alberi ad alto fusto;
- all'esclusione di interventi esterni all'area di progetto;
- alla completa bonifica dell'area di cantiere al termine delle lavorazioni;

DATO ATTO, tuttavia, che il medesimo parere precisa espressamente di avere natura endoprocedimentale, obbligatoria e vincolante, di non costituire titolo autorizzatorio all'esecuzione delle opere e che l'autorizzazione paesaggistica deve essere successivamente rilasciata dall'Amministrazione competente, previo recepimento delle prescrizioni della Soprintendenza;

DATO ATTO CHE la nota prot. n. 22003 del 02.11.2026 conferma la valutazione paesaggistica già espressa, restando da osservare le prescrizioni contenute nel parere prot. n. 16970 del 25.08.2026 e da perfezionare il procedimento di autorizzazione paesaggistica presso l'Amministrazione competente; la precisazione relativa alla VIncA non sostituisce né modifica il provvedimento n. 10 d'ordine del 26.06.2026 assunto dalle Amministrazioni competenti;

DATO ATTO, altresì, che la nota prot. n. 22003 del 02.11.2026 concerne la valutazione paesaggistica dell'intervento, mentre le distinte valutazioni archeologiche sono state rese con la nota prot. n. 22072 del 02.11.2026, richiamata di seguito; restano ferme le funzioni di vigilanza richiamate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il Nulla Osta della Provincia dell'Aquila – Settore Viabilità, prot. n. 0018974 dell'08.07.2026, rilasciato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 285/1992 in relazione agli interventi interessanti la S.R. n. 479 "Sannite", con le condizioni e prescrizioni tecniche ivi contenute;

DATO ATTO CHE il predetto Nulla Osta prescrive, tra l'altro, specifiche modalità per gli attraversamenti stradali, la verifica preventiva dei sottoservizi, il ripristino delle pavimentazioni, la disciplina della segnaletica e del cantiere stradale, nonché l'obbligo di comunicare l'ultimazione dei lavori;

DATO ATTO, altresì, che la Provincia stabilisce espressamente che eventuali variazioni al progetto esecutivo oggetto del Nulla Osta dovranno essere sottoposte, prima della materiale esecuzione, a nuova espressione del Settore Viabilità;

RILEVATO che nel predetto Nulla Osta provinciale sono riportati alcuni riferimenti formali non coincidenti con quelli risultanti dagli atti comunali e regionali dell'intervento, con particolare riguardo alla trascrizione del CUP e alla fonte di finanziamento;

RITENUTO, pertanto, opportuno demandare al RUP la richiesta alla Provincia dell'Aquila di conferma/rettifica formale dei predetti riferimenti, fermo restando che il provvedimento individua inequivocabilmente il progetto esecutivo e gli elaborati tecnici cui il Nulla Osta si riferisce;

VISTA la richiesta presentata dal Comune di Scanno al Servizio Genio Civile L'Aquila della Regione Abruzzo per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione idraulica relativamente alla rimodellazione della riva del Lago di Scanno e dello sbocco del Torrente Tasso;

VISTA la nota della Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile L'Aquila prot. RA 0408365/26 del 16.10.2026, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 7507 del 17.10.2026, con la quale il predetto Servizio ha precisato che:

- il Torrente Tasso non rientra tra i corsi d'acqua di competenza regionale;
- la competenza regionale riguarda il Fiume Sagittario a partire dall'uscita dal Lago di Scanno;
- il Lago di Scanno è stato dichiarato bene di uso pubblico di proprietà condivisa tra i Comuni di Scanno e Villalago e la sua gestione e regolazione è esercitata dai predetti Comuni;
- l'intervento non insiste su aree demaniali;
- conseguentemente, non sussiste competenza del Servizio Genio Civile regionale al rilascio dell'autorizzazione e della concessione idraulica richieste, disponendosi l'archiviazione delle relative istanze;

VISTA conseguentemente l'Autorizzazione Idraulica prot. interno n. 0007554 del 20.10.2026, adottata dal competente Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Scanno ai sensi del Regolamento regionale n. 1/Reg. del 28.03.2022, avente ad oggetto le opere sulle sponde del Lago di Scanno;

DATO ATTO CHE la predetta autorizzazione consente la realizzazione delle opere di mitigazione dello sbocco del torrente e di rimodellazione dell'attuale dislivello, subordinatamente, tra l'altro:

- al mantenimento della sezione e delle geometrie di deflusso esistenti;
- alla tutela dell'ecosistema;
- al mantenimento della sicurezza idraulica e della stabilità delle sponde;
- alla prevenzione di fenomeni di erosione e dissesto;
- alla corretta gestione dei materiali di scavo e demolizione;
- alla sospensione delle attività in condizioni meteorologiche, idrologiche o di sicurezza sfavorevoli;
- al divieto di realizzare opere diverse o ulteriori rispetto a quelle autorizzate senza preventiva acquisizione dei necessari titoli;

RICHIAMATA la nota del Servizio Lavori Pubblici prot. n. 7860 del 29.10.2026, acquisita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo al prot. n. 21911 del 30.10.2026, con la quale è stata trasmessa la documentazione VIARCH, costituita dal Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), relativa agli interventi sulla sponda lacuale nell'ambito del progetto "Rigenerazione culturale e sociale nel borgo di Scanno";

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|02/11/2026|0022072-P, relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4, e dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale, ritenuta congrua la valutazione del potenziale e del rischio archeologico medio contenuta nel Documento di VPIA redatto dal Dott. Hermann Borghesi e dal Dott. Francesco Terracciano, viene espresso parere favorevole ai lavori, subordinatamente alla sorveglianza archeologica in corso d'opera sotto la direzione scientifica della Soprintendenza;

DATO ATTO CHE il parere archeologico prot. n. 22072 del 02.11.2026 prescrive l'assistenza costante di un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge durante scavi, movimenti

terra e altre alterazioni dei piani di calpestio sull'intera area di progetto, con oneri a carico della committenza; richiede inoltre la trasmissione dei curricula dei professionisti incaricati, il contatto con la funzionaria archeologa competente, il preavviso di almeno 15 giorni per l'inizio dei lavori, la consegna della documentazione finale anche in caso di esito negativo, il conferimento al Geoportale Nazionale per l'Archeologia dei dati minimi degli eventuali rinvenimenti, il trasporto degli eventuali reperti ai depositi della Soprintendenza a carico della committenza e, in caso di scoperte fortuite, la tempestiva comunicazione e la contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto;

RITENUTO necessario che il RUP curi l'attuazione del parere archeologico prot. n. 22072 del 02.11.2026, assicurando, prima della consegna e dell'avvio dei lavori, l'organizzazione dell'assistenza archeologica prescritta, la verifica dei requisiti professionali, la trasmissione dei curricula e il coordinamento con la Soprintendenza, nonché il rispetto del preavviso minimo di 15 giorni per la comunicazione della data di inizio dei lavori;

RITENUTO che le prescrizioni archeologiche impartite con nota prot. n. 22072 del 02.11.2026 debbano essere recepite nella "Relazione di coordinamento e recepimento delle prescrizioni", negli elaborati interessati, nel cronoprogramma e nelle modalità organizzative del cantiere, previa verifica degli effetti tecnici, economici e contrattuali e della copertura degli oneri a carico della committenza;

CONSIDERATO CHE gli atti sopra richiamati sono stati acquisiti in momenti successivi all'approvazione originaria del progetto esecutivo;

CONSIDERATO CHE i lavori, pur essendo già stati aggiudicati, non devono essere materialmente avviati prima della verifica della piena coerenza del progetto esecutivo con tutte le prescrizioni ambientali, paesaggistiche, idrauliche, viabilistiche e archeologiche applicabili e del completamento dei procedimenti ancora necessari;

RITENUTO necessario che il progettista e il Direttore dei Lavori predispongano, prima dell'inizio dei lavori, una specifica "Relazione di coordinamento e recepimento delle prescrizioni", nella quale siano puntualmente riportati l'atto o parere da cui deriva ciascuna prescrizione, il relativo contenuto, l'elaborato progettuale interessato, l'eventuale necessità di adeguamento e le modalità concrete di recepimento in fase esecutiva;

RITENUTO, altresì, che eventuali modifiche degli elaborati necessarie per il recepimento delle prescrizioni debbano essere preventivamente sottoposte alla valutazione del RUP, verificando se le stesse abbiano natura meramente esecutiva e di adeguamento, incidano sul quadro economico, incidano sulle quantità o sulle lavorazioni già affidate, richiedano una nuova verifica o validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero una nuova espressione degli Enti che hanno rilasciato i relativi atti di assenso;

RITENUTO di prendere formalmente atto degli atti di assenso acquisiti e dello stato dei procedimenti ancora da completare, disponendo il coordinamento e il puntuale recepimento delle prescrizioni prima della materiale esecuzione delle opere, senza procedere con il presente atto alla riapprovazione del progetto esecutivo;

DATO ATTO CHE restano ferme le determinazioni di competenza consiliare contenute nella D.C.C. n. 26 del 24.10.2025, non essendo con il presente provvedimento apportate modifiche alla localizzazione, alle finalità generali dell'opera né alle determinazioni patrimoniali e urbanistiche già assunte dal Consiglio Comunale;

RITENUTO necessario subordinare la materiale consegna dei lavori al completamento degli atti autorizzativi ancora necessari e, in particolare, al perfezionamento del procedimento di autorizzazione paesaggistica conseguente al parere favorevole vincolante della Soprintendenza, nonché alla

predisposizione delle misure necessarie per adempiere alle prescrizioni del parere archeologico favorevole prot. n. 22072 del 02.11.2026;

RILEVATO che il presente provvedimento riguarda adempimenti di gestione tecnica e amministrativa dell'intervento, in attuazione degli indirizzi e delle approvazioni già assunti dagli organi competenti, e rientra nelle attribuzioni del Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107, 109 e 147-bis;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 15, 41, comma 4, 42 e 120 e all'Allegato I.8;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con particolare riferimento alla tutela archeologica e agli artt. 146 e 155;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale Abruzzo n. 1/Reg. del 28.03.2022;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo regolamento di attuazione;
- lo Statuto e i regolamenti comunali vigenti;
- gli atti vigenti di organizzazione dell'Ente e di attribuzione delle funzioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
- gli atti sopra richiamati;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non dispone nuovi affidamenti o impegni di spesa e non modifica il quadro economico e gli stanziamenti già previsti per l'intervento; eventuali ulteriori spese necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dovranno essere preventivamente quantificate, verificate quanto alla copertura finanziaria e autorizzate con separati provvedimenti;

ATTESTATA, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. **DI PRENDERE** ATTO dell'intervenuta acquisizione, relativamente all'intervento "Rigenerazione culturale e sociale nel borgo di Scanno" – CUP F95I22000030005, dei seguenti atti:

 a. provvedimento di approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 10 d'ordine del 26.06.2026;

 b. Nulla Osta della Provincia dell'Aquila – Settore Viabilità, prot. n. 0018974 dell'08.07.2026;

 c. parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|25/08/2026|0016970-P, acquisito al protocollo comunale n. 6096 del 26.08.2026;

 d. nota della Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile L'Aquila prot. RA 0408365/26 del 16.10.2026, acquisita al protocollo comunale n. 7507 del 17.10.2026, recante

comunicazione di non competenza e conseguente archiviazione delle istanze di autorizzazione e concessione idraulica presentate alla Regione;

e. Autorizzazione Idraulica comunale prot. interno n. 0007554 del 20.10.2026;

f. parere archeologico favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|02/11/2026|0022072-P, reso sulla documentazione VPIA trasmessa con nota comunale prot. n. 7860 del 29.10.2026 e acquisita dalla Soprintendenza al prot. n. 21911 del 30.10.2026.

3. **DI PRENDERE ATTO** della trasmissione alla Soprintendenza della documentazione VIARCH, costituita dal Documento di VPIA relativo agli interventi sulla sponda lacuale, mediante nota comunale prot. n. 7860 del 29.10.2026, acquisita dalla Soprintendenza al prot. n. 21911 del 30.10.2026, e del conseguente parere archeologico favorevole con prescrizioni prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|02/11/2026|0022072-P.

4. **DI DARE ATTO** dell'intervenuta espressione favorevole della Soprintendenza in materia archeologica, subordinata all'assistenza archeologica costante in corso d'opera e alle ulteriori prescrizioni contenute nella nota prot. n. 22072 del 02.11.2026; DI RECEPIRE tali prescrizioni e disporne l'integrale attuazione, restando distinti il procedimento paesaggistico e i relativi adempimenti.

5. **DI PRENDERE ATTO** delle prescrizioni, condizioni e cautele contenute negli atti acquisiti, disponendo che siano integralmente osservate, per quanto di rispettiva competenza, dal RUP, dal progettista, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore della sicurezza, dall'impresa esecutrice e dagli eventuali professionisti specialistici coinvolti nell'esecuzione; il medesimo obbligo riguarda le prescrizioni archeologiche già impartite con nota prot. n. 22072 del 02.11.2026 e le eventuali ulteriori disposizioni della Soprintendenza.

6. **DI DARE** ATTO che il progetto esecutivo di riferimento resta quello acquisito al prot. n. 8441 del 22.10.2025, verificato con rapporto prot. n. 8448 del 22.10.2025, validato con verbale prot. n. 8449 del 22.10.2025 e approvato con D.C.C. n. 26 del 24.10.2025, fatte salve le integrazioni o modifiche da sottoporre ai necessari atti di verifica e approvazione per il recepimento delle prescrizioni successivamente impartite.

7. **DI DISPORRE** che il RUP richieda al progettista e al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, una "Relazione di coordinamento e recepimento delle prescrizioni", nella quale siano puntualmente verificate la compatibilità e la coerenza reciproca delle condizioni contenute nella VIncA, nel parere paesaggistico della Soprintendenza prot. n. 16970 del 25.08.2026, confermato con nota prot. n. 22003 del 02.11.2026, nel Nulla Osta provinciale, nell'Autorizzazione Idraulica e nel parere archeologico favorevole prot. n. 22072 del 02.11.2026, reso sulla documentazione VIARCH/VPIA.

8. **DI STABILIRE** che la relazione dovrà indicare, per ciascuna prescrizione, l'atto di provenienza, il contenuto, l'elaborato interessato e le modalità di attuazione, attestando espressamente:

 a. quali prescrizioni risultano già soddisfatte dagli elaborati approvati;

 b. quali prescrizioni richiedono modifiche o integrazioni progettuali e quali elaborati risultano interessati;

c. l’assenza o la presenza di effetti sul quadro economico, sulle quantità, sulle lavorazioni già affidate e sul cronoprogramma;

d. l’eventuale necessità di acquisire una nuova espressione degli Enti competenti;

e. le modalità di attuazione dell’assistenza archeologica costante e delle ulteriori prescrizioni della nota prot. n. 22072 del 02.11.2026, compresi il preavviso per l’inizio dei lavori, le comunicazioni e la documentazione scientifica da produrre, nonché le eventuali ulteriori misure richieste dalla Soprintendenza.

9. **DI STABILIRE** che, qualora il recepimento delle prescrizioni determini modifiche agli elaborati progettuali, il RUP provveda, prima dell’esecuzione delle relative lavorazioni, alla verifica della natura e della rilevanza delle modifiche, all’aggiornamento degli elaborati, alla nuova verifica e validazione nei casi previsti dalla normativa, alla verifica della compatibilità delle modifiche con l’affidamento già disposto e, ove ricorrano i relativi presupposti, con la disciplina di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché all’acquisizione delle ulteriori approvazioni, autorizzazioni o nulla osta necessari.

10. **DI DARE** ATTO che, ai sensi di quanto disposto dalla Provincia dell’Aquila, eventuali variazioni alle opere oggetto del Nulla Osta prot. n. 0018974/2026 dovranno essere sottoposte, prima della materiale esecuzione, a nuova espressione del competente Settore Viabilità.

11. **DI DISPORRE** che il RUP richieda alla Provincia dell’Aquila la verifica e, se del caso, la rettifica dei riferimenti formali relativi al CUP e alla fonte di finanziamento riportati nel Nulla Osta prot. n. 0018974 dell’08.07.2026, al fine di assicurare la piena corrispondenza documentale con il fascicolo dell’intervento.

12. **DI DARE** ATTO che la nota del Genio Civile regionale prot. RA 0408365/26 del 16.10.2026 ha escluso la competenza regionale al rilascio dell’autorizzazione idraulica in relazione alle opere in oggetto e ha disposto l’archiviazione delle istanze regionali, essendo la gestione e regolazione del Lago di Scanno esercitata dai Comuni interessati; DI PRENDERE ATTO dell’Autorizzazione Idraulica comunale prot. interno n. 0007554 del 20.10.2026, disponendo che le relative prescrizioni siano integralmente osservate in fase esecutiva.

13. **DI DARE ATTO** che la Soprintendenza, con nota prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|02/11/2026|0022003-P, ha confermato la compatibilità paesaggistica dell’intervento già espressa con parere prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|25/08/2026|0016970-P; restano ferme le prescrizioni del precedente parere e la necessità del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione competente. La conferma paesaggistica non sostituisce le distinte valutazioni in materia di tutela archeologica.

14. **DI SUBORDINARE** la consegna e l’avvio dei lavori al completamento del quadro autorizzativo applicabile, al perfezionamento dell’autorizzazione paesaggistica con recepimento delle prescrizioni della Soprintendenza e alla verifica del recepimento delle prescrizioni negli elaborati e nella relazione di coordinamento. Per il profilo archeologico, acquisito il parere favorevole prot. n. 22072 del 02.11.2026, dovranno essere previamente assicurati l’incarico e l’effettiva disponibilità dei professionisti necessari per l’assistenza costante, gli adempimenti preliminari verso la Soprintendenza e il rispetto del preavviso minimo di 15 giorni per l’inizio dei lavori.

15. **DI DISPORRE** che il RUP individui l’archeologo o gli archeologi professionisti in possesso dei requisiti di legge, curando gli eventuali atti di affidamento necessari e la preventiva verifica della copertura degli oneri; che siano trasmessi alla Soprintendenza i curricula per la

verifica dei requisiti, inclusi formazione ed esperienza professionale; che i professionisti incaricati prendano contatto con la funzionaria archeologa competente, Dott.ssa Francesca Romana Del Fattore, per il coordinamento delle attività sotto la direzione scientifica della Soprintendenza; che la data di inizio dei lavori sia comunicata alla medesima Soprintendenza con almeno 15 giorni di anticipo.

16. **DI PRESCRIVERE** al Direttore dei Lavori e all'impresa esecutrice di organizzare le lavorazioni garantendo, con oneri a carico della committenza, l'assistenza costante dell'archeologo durante scavi, movimenti terra e ogni altra alterazione dei piani di calpestio sull'intera area di progetto. Al termine dell'assistenza dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza la relazione sulle attività svolte e/o la documentazione di scavo, anche in caso di esito negativo, secondo le norme indicate nella modulistica della Soprintendenza. I dati descrittivi minimi degli eventuali rinvenimenti dovranno essere conferiti al Geoportale Nazionale per l'Archeologia secondo la circolare DG-ABAP n. 9 del 28.03.2024, fermo restando l'autonomo obbligo di consegna della documentazione scientifica alla Soprintendenza. Il trasporto degli eventuali beni archeologici rinvenuti presso i depositi della Soprintendenza resta a carico della committenza, secondo le indicazioni dell'Ufficio.

17. **DI DISPORRE** che, in caso di scoperte fortuite di cose di interesse archeologico, siano assicurate la tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza e la contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto, secondo quanto prescritto nella nota prot. n. 22072 del 02.11.2026, per consentire le verifiche tecniche di legge; il Direttore dei Lavori ne dia immediata comunicazione al RUP e assicuri l'osservanza delle disposizioni impartite dalla Soprintendenza.

18. **DI DISPORRE** che il RUP formalizzi, prima della consegna, l'esito delle verifiche sul completamento dei procedimenti e sul recepimento delle prescrizioni, e che il Direttore dei Lavori dia atto nel verbale di consegna degli estremi dei titoli e delle condizioni da osservare nell'esecuzione.

19. **DI STABILIRE** che, prima delle lavorazioni interessanti la sponda del Lago, le alberature, le aree ripariali e gli sbocchi dei corsi d'acqua, sia effettuato apposito sopralluogo ante operam, alla presenza del Direttore dei Lavori e delle professionalità ambientali necessarie, nonché del professionista archeologo incaricato per il coordinamento con l'assistenza prescritta, con redazione di verbale e documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

20. **DI PRESCRIVERE** che le attività di cantiere siano eseguite nel rispetto delle prescrizioni della VIncA, dell'Autorizzazione Idraulica, dell'autorizzazione paesaggistica e degli atti presupposti, del Nulla Osta provinciale e delle determinazioni archeologiche, con particolare riguardo alla tutela della vegetazione, delle acque, degli habitat, della sicurezza idraulica, della stabilità delle sponde, della viabilità e degli eventuali rinvenimenti archeologici.

21. **DI DARE ATTO** che restano ferme le determinazioni di competenza consiliare contenute nella D.C.C. n. 26 del 24.10.2025; il presente atto non modifica la localizzazione, le finalità generali dell'opera e le determinazioni patrimoniali e urbanistiche già assunte dal Consiglio Comunale e non costituisce riapprovazione o variante del progetto esecutivo.

22. **DI DARE ATTO** che i lavori risultano già aggiudicati alla ditta EDILSTRADE di Casale Michele con determinazione del Servizio LL.PP. n. 53 del 10.11.2025, per l'importo di € 294.296,25, oltre € 7.637,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, CIG

B8DF600F9F, e che gli atti di consegna ed esecuzione restano subordinati alle verifiche e agli adempimenti disposti con la presente determinazione.

23. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione non dispone nuovi affidamenti o impegni di spesa né modifica il quadro economico o gli stanziamenti dell'intervento; gli oneri dell'assistenza archeologica, della documentazione scientifica, dell'eventuale trasporto dei reperti e gli eventuali ulteriori oneri derivanti dal recepimento delle prescrizioni formeranno oggetto di preventiva quantificazione, verifica della copertura finanziaria e separati provvedimenti, prima dell'assunzione delle relative obbligazioni.

24. **DI DISPORRE** che il RUP curi gli atti e gli adempimenti di propria competenza necessari al completamento del quadro autorizzativo e all'avvio della fase esecutiva, sottoponendo al Responsabile del Servizio gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari.

25. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al RUP, al progettista, al Direttore dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza e all'impresa esecutrice, per l'attuazione di quanto di rispettiva competenza, nonché al Servizio finanziario per gli adempimenti e i controlli di competenza, ove dovuti.

26. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

27. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio e l'assolvimento degli ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza applicabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Antonio Giovannucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2026 al 18-11-2026
Pubblicazione n. 1135

Lì 03-11-2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Giovannucci Antonio